DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(87/131/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3] modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [5];

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detto metodo di classificazione;

considerando che nessuna modifica può essere autorizzata né dell'apparecchio né del metodo di classificazione salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzato come solo metodo di classificazzione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP2) ».

2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 5,95 mm (e di 6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260 E-O e un fotodetettore del tipo 58 MR) e di una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP2 nonché di un ordinatore ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 61{,}33 - 0{,}76x_1 + 0{,}10x_2$$

laddove:

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985,. pag. 39.

Articolo 3

L'autorizzazione del metodo di classificazione puó essere revocata.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente